COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 163 DEL 12.4.2006, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI MENSA PRESSO LA RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE E LE STRUTTURE SCOLASTICHE.

C.I.G. 62258169E2

DOCUMENTO UNIFICATO DI INVITO

TITOLO PRIMO

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SOGGETTO APPALTANTE

ART. 1 – ENTE APPALTANTE
ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

TITOLO SECONDO

CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 3 – OGGETTO, LUOGO E PRINCIPALI E RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'APPALTO
ART. 4 – PROCEDURA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO
ART. 6 – AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. 7 – VARIAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 8 – REVISIONE PREZZI

TITOLO TERZO

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

ART. 9 – MODALITA' E TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
ART. 10 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI
ART. 11 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
ART. 12 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI – AVVALIMENTO
ART. 13 – CAUZIONE PROVVISORIA
ART. 14 – SOPRALLUOGO

TITOLO QUARTO

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ART. 15 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
ART. 16 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART. 17 – CAUSE D'ESCLUSIONE – REGOLARIZZAZIONE
ART. 18 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

TITOLO QUINTO

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

ART. 19 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ART. 20 – RISERVA DI AGGIUDICAZIONE
ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 22 – STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 23 – PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE E ONERI A CARICO DEL COMUNE

TITOLO SESTO

GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 24 – GARANZIE PER IL SERVIZIO
ART. 25 – COMPITI E ONERI DEL COMUNE - CONTROLLI
ART. 26 – COMPITI E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 27 – MANUTENZIONI E UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZAURE
ART. 28 – SUBENTRO ALLE ATTUALI IMPRESE APPALTATRICI DEL SERVIZIO E COMPITI CONSEGUENTI
ART. 29 – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO - OBBLIGHI ASSICURATIVI
ART. 30 – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA
ART. 31 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
ART. 32 – DIVIETO DI CESSIONE E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

TITOLO SETTIMO

DISCIPLINA CONTRATTUALE E DEL CONTENZIOSO

ART. 33 – CONTESTAZIONI E PENALI
ART. 34 – PERIODO DI PROVA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 36 - RECESSO E CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE
ART. 37 – RECESSO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 38 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 39 – DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 40 - ONERI FISCALI E SPESE
ART. 41 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
ART. 42 – COMUNICAZIONI *EX* ARTICOLO 79 DEL CODICE
ART. 43 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 44 – ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
ART. 45 – ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO
ART. 46 – ULTERIORI INFORMAZIONI
ART. 47 – ALLEGATI AL DOCUMENTO UNIFICATO DI
ART. 48 – TEMPI E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO UNIFICATO DI INVITO
ART. 49 – TEMPI E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA
ART. 50 – DISPOSIZIONI, COMUNICAZIONI E NOTE FINALI

TITOLO PRIMO
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SOGGETTO APPALTANTE

ARTICOLO 1
Ente appaltante

Comune di Foiano della Chiana (di seguito, semplicemente Comune).

- ✓ Sede legale: Piazza Cavour, n° 1, 52045 Foiano della Chiana (AR);
- ✓ Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 80000450512 e 00290740513;
- ✓ Sito Internet: www.comune.foiano.ar.it;
- ✓ Indirizzo di posta elettronica certificata: comunefoiano@legalmail.it;
- ✓ N° fax: 0575/643237;
- ✓ N° tel.: 0575/643235;
- ✓ Indirizzo di posta elettronica del Responsabile del procedimento: fdelsanto@comune.foiano.ar.it.

L'appalto è indetto in esecuzione della determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area d'organizzazione "Servizi alla Persona" n° 394 del 21.4.2015.

La documentazione relativa alla partecipazione alla gara potrà essere scaricata dal sito internet del Comune o ritirata dai concorrenti presso l'Area d'organizzazione anzidetta, in Piazza Cavour, n° 7, a Foiano della Chiana.

Considerato che il Comune rende libero ed incondizionato l'accesso a tale documentazione sul proprio sito internet, non saranno prese in considerazione richieste di consegna o invio della stessa (articolo 71, comma 1, del Decreto Legislativo 12.4.2006, n° 163, e successive modifiche e integrazioni, di seguito semplicemente Codice).

ARTICOLO 2
Organizzazione dei servizi

Per tali aspetti si rinvia a quanto dettagliatamente contenuto nel Capitolato d'appalto, parte integrante e sostanziale del presente Documento Unificato di invito.

TITOLO SECONDO
CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ARTICOLO 3
Oggetto, luogo e principali riferimenti normativi dell'appalto

L'appalto ha per oggetto le modalità di effettuazione del servizio di mensa in favore:

1) degli anziani, autosufficienti e non, ospiti della struttura denominata "Casa Famiglia";
2) dei bambini frequentanti i Nidi d'Infanzia Comunali e la Scuola d'Infanzia Comunale;
3) dei bambini/degli alunni frequentanti la Scuola d''Infanzia Statale, le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di 1^ grado, con contestuale gestione dei relativi refettori nel Comune di Foiano della Chiana.

Le località delle strutture interessate sono indicate nell'allegato Capitolato d'appalto.

I servizi precedentemente menzionati sono individuati in base al Codice e specificamente elencati nell'allegato II B.

Pertanto, l'appalto in oggetto è una procedura aperta indetta con le modalità di cui all'articolo 20 del Codice. Si determina conseguentemente l'applicazione obbligatoria dei soli articoli 65, 68 e 225 del Codice stesso, rispettando in ogni caso i principi enunciati all'articolo 27.

Nell'ambito del presente Documento Unificato di invito sono richiamate specifiche disposizioni del Codice, individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto. In ogni caso, il Codice non deve intendersi integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi. Ove non diversamente specificato, il quadro

normativo essenziale della procedura di aggiudicazione è definito dalle disposizioni di cui al Regio Decreto n° 827/1924, dal presente Documento Unificato di invito e dai suoi allegati.
Si applica, altresì, la Legge Regionale Toscana n° 38 del 13.7.2007, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della stessa.
La gestione dei servizi dovrà espressamente riferirsi e perseguire le finalità e gli obiettivi indicati dalle seguenti fonti normative principali:

- Legge n° 283/1962, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Ministeriale 21.3.1973, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale Toscana n° 24 del 13.5.2003, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento C.E. n° 852/2004, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento C.E. n° 2073/2005, e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 559/2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 1127/2010.

Gli offerenti possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi essenziali dell'appalto nel rispetto:

- delle specifiche tecniche individuate nel presente Documento Unificato di invito e nel Capitolato d'appalto come prestazioni essenziali;
- delle finalità essenziali dell'appalto.

Le varianti progettuali devono essere evidenziate nell'offerta tecnico-qualitativa, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l'offerente intende proporre in relazione alla gestione dell'appalto.
Nella progettazione dei servizi si dovrà tener conto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9.4.2008, n° 81, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 4
Procedura e modalità di aggiudicazione dell'appalto

L'appalto, strutturato in un unico lotto, sarà aggiudicato a seguito di procedura aperta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell'articolo 83 del Codice.
Sono ammessi a partecipare i soggetti, singoli o associati, di cui ai successivi articoli, in possesso dei requisiti di cui al presente Documento Unificato di invito.
I criteri di assegnazione dei punteggi di gara sono stabiliti nel successivo articolo 16.

ARTICOLO 5
Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal giorno di effettivo inizio dei servizi da parte dell'aggiudicatario, presuntivamente fissato al 1° settembre 2015.
Alla scadenza il contratto s'intenderà risolto di diritto senza bisogno di alcuna formalità.
L'aggiudicatario è comunque tenuto a garantire i servizi affidati, oltre alla data di scadenza del contratto, alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, per il periodo necessario all'espletamento della procedura di gara relativa al nuovo appalto e fino alla data d'inizio dei servizi stessi, anche da parte di altro soggetto.

ARTICOLO 6
Ammontare dell'appalto

L'importo annuo dell'appalto a base d'asta, presunto nei valori di stima, ammonta a Euro 450.853,08 (Euro quattrocentocinquantamilaottocentocinquantatre//08) al netto dell'I.V.A.; gli ulteriori costi annui per la sicurezza da interferenze, non ribassabili, sono stimati in Euro 245,46 (Euro duecentoquarantacinque//46); il valore totale dell'appalto per il quinquennio, presunto nei valori di stima, ammonta, pertanto, a Euro 2.254.265,40 (Euro duemilioniduecentocinquattromiladuecentosessantacinque//40), al netto dell'I.V.A. e dei costi

per la sicurezza da interferenze, pari a Euro 1.227,30 (Euro milleduecentoventisette//30). I corrispettivi contrattuali sono assicurati con fondi ordinari del bilancio comunale.
L'entità della gara è calcolata sul numero presunto dei pasti da fornire moltiplicato per il singolo costo degli stessi, determinato come in appresso:

- costo giornata alimentare per gli utenti della "Casa Famiglia": Euro 10,00, oltre I.V.A.;
- giornate alimentari annuali: n° 9.125 x Euro 10,00 = Euro 91.250,00, oltre I.V.A.;
- giornate alimentari nel quinquennio d'appalto: n° 45.625 x Euro 10,00 = Euro 456.250,00, oltre I.V.A.;

- costo singolo pranzo per i bambini frequentanti i Nidi d'Infanzia e la Scuola d'Infanzia Comunali e per il personale di servizio: Euro 4,22, oltre I.V.A.;
- costo annuale pranzi: n° 24.510 x Euro 4,22 = Euro 103.432,20, oltre I.V.A.;
- costo pranzi nel quinquennio d'appalto: n° 122.550 x Euro 4,22 = Euro 517.161,10, oltre I.V.A.

- costo singolo pranzo per i bambini frequentanti la Scuola d'Infanzia Statale e per il personale di servizio: Euro 4,22, oltre I.V.A.;
- costo annuale pranzi: n° 17.485 x Euro 4,22 = Euro 73.786,70, oltre I.V.A.;
- costo pranzi nel quinquennio d'appalto: n° 87.425 x Euro 4,22 = Euro 368.993,50, oltre I.V.A.

- costo singolo pranzo per i bambini frequentanti le Scuole Primarie e per il personale di servizio: Euro 4,22, oltre I.V.A.;
- costo annuale pranzi: n° 38.036 x Euro 4,22 = Euro 160.511,92, oltre I.V.A.;
- costo pranzi nel quinquennio d'appalto: n° 190.180 x Euro 4,22 = Euro 802.559,60, oltre I.V.A.

- costo singolo pranzo per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado e per il personale di servizio: Euro 4,22, oltre I.V.A.;
- costo annuale pranzi: n° 5.183 x Euro 4,22 = Euro 21.872,26, oltre I.V.A.;
- costo pranzi nel quinquennio d'appalto: n° 25.915 x Euro 4,22 = Euro 109.361,30, oltre I.V.A.

Si specifica che il costo sopra indicato per ciascuna tipologia di pasto e per la giornata alimentare è comprensivo di tutti i servizi ai quali l'aggiudicatario sia obbligato in virtù del presente Documento Unificato d'invito e dell'allegato Capitolato d'appalto.
Si precisa, altresì, che il ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario, in sede di fatturazione, dovrà essere applicato sui singoli costi sopra indicati.

ARTICOLO 7
Variazione del contratto

Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, il Comune si riserva le seguenti facoltà e l'aggiudicatario ha l'obbligo di accettare alle stesse condizioni senza pretesa di alcun sovrapprezzo o risarcimento forfettario:

- ✓ ai sensi dell'articolo 11 del Regio Decreto n° 2440/1923, di estendere o diminuire i servizi oggetto del presente appalto nella misura del cosiddetto quinto d'obbligo del valore degli stessi alle medesime condizioni;
- ✓ ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a), del Codice, di procedere per l'esecuzione di servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dei servizi oggetto del progetto o del contratto iniziale.

Tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al Comune, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale sono strettamente necessari al suo perfezionamento.
Il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non può superare il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.
Il Comune, inoltre, potrà richiedere variazioni qualitative e/o quantitative del contratto d'appalto dovute ad accordi intervenuti con l'Istituzione scolastica, senza che l'aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezione. Conseguentemente, in tali casi il Comune si riserva la facoltà di modificare le prestazioni dei singoli progetti attivati col presente appalto, sempre senza che l'aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezione.

ARTICOLO 8
Revisione prezzi

L'importo annuo a base d'asta per i servizi oggetto d'appalto è quantificato nei termini di cui al precedente articolo 6.
L'importo contrattuale d'aggiudicazione - ad eccezione degli oneri della sicurezza - sarà oggetto di rivalutazione annuale, con la prima decorrenza al primo giorno del mese successivo alla scadenza dei dodici mesi dalla data d'inizio del rapporto contrattuale.
La rivalutazione sarà uniformata alle disposizioni dell'articolo 115 del Codice, ovvero operata sulla base dell'elaborazione, da parte dell'ISTAT, di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale. In mancanza di tali dati, essa sarà disposta esclusivamente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (cosiddetto indice F.O.I.), verificatesi nei dodici mesi precedenti all'applicazione della rivalutazione. Nessun altro elemento potrà essere tenuto in considerazione per tale scopo, come ad esempio i maggiori costi per l'aggiudicatario derivanti da miglioramenti contrattuali intervenuti a favore del personale alle sue dipendenze.
Non saranno concessi adeguamenti del prezzo retroattivi rispetto alla data determinata ai sensi dei precedenti periodi. Le clausole contenute nel presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile ed ogni altra forma di revisione del prezzo.

TITOLO TERZO
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

ARTICOLO 9
Modalità e termine per la ricezione delle offerte

Il plico contenente l'istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza, la parte tecnico-qualitativa e la parte economica dell'offerta deve essere idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante (per sigillo si ritiene valido l'uso della ceralacca e timbro a caldo; l'apposizione del timbro dell'impresa ad inchiostro indelebile e la firma del legale rappresentante sui lembi di chiusura del plico; la firma del rappresentante legale dell'impresa sovrastata da nastro adesivo trasparente e comunque ogni altro sistema che garantisca l'inviolabilità dei plichi e la certezza della provenienza degli stessi). Il plico deve pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure con posta celere inoltrata mediante il servizio postale, o mediante consegna diretta o mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio coincidente con le ore 12,00 del giorno 29 giugno 2015, a "Comune di Foiano della Chiana, Ufficio Protocollo, Piazza Cavour n° 1, 52045-FOIANO DELLA CHIANA (AR)".
Faranno fede d'arrivo entro i termini esclusivamente il timbro e la data apposti dall'Ufficio Comunale ricevente. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute e/o sui quali non sia

stato chiaramente indicato l'oggetto del presente appalto. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.
Il plico deve recare all'esterno - oltre al recapito del destinatario, l'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso – l'indicazione "Istanza di partecipazione e offerta per l'affidamento quinquennale del servizio di mensa presso la Residenza socio-assistenziale e le strutture scolastiche in Foiano della Chiana (AR)."
Il plico deve contenere al suo interno la busta A, la busta B e la busta C, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
"Busta A-Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa".
"Busta B- Offerta-Parte tecnico-qualitativa".
"Busta C- Offerta-Parte economica".
Scaduto il termine utile per la presentazione delle offerte, il plico giunto a destinazione non potrà essere ritirato e l'offerta diventa quindi impegnativa per il concorrente.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.
Per effetto della presentazione dell'offerta, il concorrente resta impegnato nei confronti del Comune per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Decorsi 180 giorni dalla presentazione senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, i concorrenti potranno liberarsi dalla loro offerta mediante comunicazione scritta al Comune. Detta comunicazione resterà senza valore qualora il Comune abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto. Il Comune, in caso di comprovata necessità, si riserva la possibilità di chiedere il differimento di tale termine.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altra offerta.

ARTICOLO 10
Soggetti ammessi a partecipare e requisiti

Possono partecipare alla gara gli operatori economici specificati all'articolo 34 del Codice, a condizione che il loro oggetto sociale sia compatibile col servizio.
Per gli operatori economici con le stesse caratteristiche provenienti da altri Stati si fa riferimento all'articolo 47 del Codice.
Le Imprese Sociali di cui al Decreto Legislativo n° 155/2006, e successive modifiche e integrazioni, debbono risultare iscritte al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo.
Le Società Cooperative di cui alla Legge n° 381/1991, e successive modifiche e integrazioni, e i Consorzi di Cooperative Sociali di cui all'articolo 8 della stessa Legge debbono risultare iscritti all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 2.8.2002, n° 220 e all'articolo 2 del D.M. 23.6.2004 Categoria Cooperative Sociali e nella sezione A o C del relativo Albo regionale, ove istituito. Sono ammesse anche le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritti all'Albo *ex* Legge n° 381/1991 in quanto con sede legale in Regioni che non dispongono ancora di tale Albo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla detta Legge.
Analoghi organismi aventi sede in altri paesi della Comunità Europea debbono risultare in possesso di requisiti equivalenti.
I soggetti interessati per partecipare alla procedura aperta devono essere in possesso dei requisiti sotto specificati, che dovranno dichiarare utilizzando gli appositi modelli allegati e documentare quant'altro richiesto.

I. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono:

✓ essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 38, commi 1 e 2, del Codice;

✓ essere in possesso della regolare certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) valida al momento della pubblicazione del presente Documento Unificato di invito;

✓ fornire le dichiarazioni in merito ai raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi come meglio specificato all'articolo 12;

✓ fornire le informazioni in merito alle ipotesi di avvalimento, come meglio specificato all'articolo 12;

✓ attestare di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, oppure individualmente e contemporaneamente in associazione o consorzio;

✓ dichiarare l'assenza di ogni situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

✓ dichiarare - ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-*quater*, del Codice – di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

oppure

✓ dichiarare di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara da parte di altri soggetti che si trovano con la propria impresa in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, ma di aver formulato l'offerta in modo autonomo, come da documentazione da allegarsi;

oppure

✓ di essere a conoscenza della partecipazione alla gara da parte del/dei soggetto/i di seguito indicato/i che si trova/trovano con la propria impresa in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, ma di avere formulato l'offerta in modo autonomo, come da documentazione da allegarsi:_____;

✓ attestare che l'erogazione dei servizi oggetto del presente affidamento rientra nelle finalità statutarie della cooperativa o del consorzio;

✓ garantire l'osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008, e successive modifiche e integrazioni nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

✓ garantire che la determinazione dei costi a base del servizio di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria e dei relativi accordi integrativi in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio e conseguentemente di impegnarsi a darvi applicazione nei confronti di tutti i propri lavoratori;

✓ accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Documento Unificato di invito e nei relativi allegati;

✓ dichiarare di obbligarsi ad eseguire il servizio al prezzo offerto riconosciuto come remunerativo e compensativo;

✓ dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire l'esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previsti dal presente Documento Unificato di invito e relativi allegati;

✓ fatta salva la disciplina prevista dalla Legge n° 241/1990 e dall'articolo 13 del Codice, dichiarare di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, ovvero di non acconsentire all'accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata alla proposta tecnico-qualitativa, segreti tecnici o commerciali;

✓ dichiarare di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il concorrente sarà escluso dalla procedura per la quale le

dichiarazioni sono state rilasciate o, nel caso risultasse aggiudicatario provvisorio, che decadrà dalla aggiudicazione medesima;

✓ di aver preso visione dell'informativa di cui al Decreto Legislativo n° 196/2003.

Tali requisiti dovranno essere posseduti:

- nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante;
- nel caso di consorzi di concorrenti *ex* articolo 2602 del Codice Civile, costituiti anche in forma di società consortile, dal consorzio/dalla società e da tutti i consorziati/soci;
- per gli altri consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, dal consorzio/dalla società e dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/la società concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

II. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare:

- iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della presente procedura con le seguenti indicazioni:

- natura giuridica;
- denominazione;
- sede legale, codice fiscale e partita I.V.A., numero e data iscrizione, nominativi delle persone attualmente indicate all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del Codice. Oltre ai nominativi andranno specificati qualifiche, luogo e data di nascita e residenza e del firmatario e dei seguenti altri soggetti: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed il direttore tecnico per i concorrenti che hanno tale figura nel proprio organico;

- per le Società Cooperative e i Consorzi di Cooperative:

a) dichiarazione o documentazione attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, che sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi, di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 2.8.2002, n° 220, e successive modifiche e integrazioni, e all'articolo 2 del D. M. 23.6.2004, nella Categoria Cooperative Sociali;

b) dichiarazione o documentazione attestante l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla Legge n° 381/1991 con oggetto sociale comprendente la gestione di mense. Le Cooperative Sociali o i Consorzi di Cooperative Sociali non iscritti all'Albo *ex* Legge n° 381/1991 in quanto con sede legale in Regioni che non dispongono ancora di tale Albo, dovranno dichiarare tale circostanza e comunque il possesso dei requisiti previsti dalla detta Legge;

c) in caso di imprese di altro Stato membro dell'U.E. non residenti in Italia, esse sono tenute a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabilite.

Tali requisiti dovranno essere posseduti:

- nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante;
- nel caso di consorzi di concorrenti *ex* articolo 2602 del Codice Civile, costituiti anche in forma di società consortile, dal consorzio/dalla società e da tutti i consorziati/soci;
- per gli altri consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, dal consorzio/dalla società e dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/la società concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

III. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO–FINANZIARIA

I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

a) (non sostituibile con autocertificazione): n° 2 dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1.9.1993, n° 385, e successive modifiche e integrazioni, in data che preceda al massimo di 90 (novanta) giorni il termine di ammissione alla gara, attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. Tale documentazione deve essere rilasciata dagli istituti alla ditta richiedente e partecipante alla procedura di gara su carta intestata e sottoscritta da soggetti abilitati;

b) fatturato globale d'impresa per lo svolgimento di attività nel settore della ristorazione scolastica e della ristorazione per anziani ricoverati in strutture residenziali, relativo all'ultimo triennio (2012-2014) per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione//00), I.V.A. esclusa, di cui almeno Euro 700.000,00 (settecentomila//00), I.V.A. esclusa, maturato con specifico riferimento alla ristorazione scolastica e di cui almeno Euro 300.000,00 (trecentomila), I.V.A. esclusa, maturato con riferimento alla ristorazione per anziani ricoverati in strutture residenziali. Ciò in quanto il Comune ritiene l'esperienza maturata in dette attività condizione essenziale ai fini dell'accertamento dell'idoneità prestazionale finalizzata all'esecuzione dei medesimi interventi oggetto del presente affidamento.

Laddove, in relazione alla data di costituzione, il fatturato globale non potesse essere esibito o dichiarato per il triennio 2012-2014, l'impresa concorrente dovrà comunque esibire/dichiarare il fatturato globale d'impresa per lo svolgimento di attività nel settore della ristorazione scolastica e della ristorazione per anziani ricoverati in strutture residenziali, relativo al periodo compreso tra la data di costituzione e l'ultimo esercizio finanziario concluso. Esso non potrà essere inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila), I.V.A. esclusa, di cui almeno Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila//00), I.V.A. esclusa, maturato con specifico riferimento alla ristorazione scolastica e di cui almeno Euro 150.000,00 (centocinquantamila), I.V.A. esclusa, maturato con riferimento alla ristorazione per anziani ricoverati in strutture residenziali.

Tali requisiti dovranno essere posseduti:

- per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante, nelle misure minime del 40% per la mandataria e del 10% per la/e mandante/i;
- per i consorzi di concorrenti *ex* articolo 2602 del Codice Civile costituiti anche in forma di società consortile, da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la capogruppo e del 10% per ogni altro consorziato/socio.

I suddetti raggruppamenti di concorrenti devono comunque possedere complessivamente i requisiti richiesti al concorrente singolo; per gli altri consorzi/società consortili, dal consorzio/dalla società o complessivamente da tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/la società concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

IV. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO–PROFESSIONALE

I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnico-professionale, adeguata all'esecuzione del servizio, mediante i seguenti elementi:

a) sede operativa in Toscana con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento dei servizi. In caso contrario le imprese partecipanti dovranno impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio della Provincia di Arezzo per tutta la durata del contratto entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi dalla data di inizio dei servizi. Tale sede non può coincidere con le strutture che il Comune mette a disposizione dell'aggiudicatario per l'espletamento dei servizi;

b) disponibilità per tutta la durata prevista per il presente affidamento di un centro cottura di emergenza in grado di sopperire alle esigenze sia delle Scuole sia della "Casa Famiglia". La struttura, ubicato in Toscana o in Umbria, dovrà essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa vigente e ubicata in località che – in relazione ai tempi di percorrenza

sino alle strutture interessate – non comprometta la freschezza delle derrate per qualsiasi evento possa determinarsi (condizioni infrastrutturali, territoriali, climatiche, ecc.). In caso contrario le imprese partecipanti dovranno impegnarsi ad attivare il centro cottura alternativo, caratterizzato dalle condizioni di sopra indicate, entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi dalla data di inizio dei servizi.

ARTICOLO 11
Presentazione dell'offerta

Il plico di cui al precedente articolo 9 dovrà contenere tre buste chiuse, con all'interno quanto di seguito previsto.
Ciascuna delle buste dovrà avere i lembi di chiusura incollati e sigillati con le modalità previste dallo stesso articolo 9 e recare il nominativo del concorrente.
Tutta la documentazione e/o le dichiarazioni da presentare dovranno essere redatte e/o tradotte in lingua italiana.
Busta A)
La prima Busta, su cui sarà apposta la dicitura "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", deve contenere tutta la seguente documentazione:
1) L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10. In tale dichiarazione devono essere indicati l'esatta denominazione/ragione sociale del soggetto partecipante, i numeri di telefono, fax e, se presente, l'indirizzo di posta elettronica.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente, ovvero, in caso di riunione tra imprese o consorzio, sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppata, raggruppanda ovvero consorziata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, allegando copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
L'istanza, come le ulteriori dichiarazioni, potrà essere sottoscritta anche da altri soggetti investiti del potere di impegnare il concorrente (institore, procuratore o procuratore speciale di cui agli articoli 2203 e seguenti del Codice Civile). In tale evenienza, nella Busta A dovrà essere inserita la relativa procura in originale o copia conforme.
Nel caso in cui sia stabilita la firma sociale congiunta, quest'ultima dovrà risultare sia sulla domanda di ammissione, sia sulle dichiarazioni da rendere al Comune, sia sull'offerta economica.
Per effettuare le dichiarazioni previste a questo punto, l'impresa è consigliata di utilizzare i moduli allegati al presente Documento Unificato di invito, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.
2) Dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo obbligatorio a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n° 266 e richiamato dagli articoli 6 e 8 del Codice - nella misura di Euro 140,00 (Euro centoquaranta), quantificati in base alle decisioni assunte dall'Autorità con deliberazione del 5.3.2014.
Il versamento del contributo andrà effettuato con le modalità sotto riportate, avendo tuttavia cura di verificare sul sito della stessa Autorità eventuali modifiche dell'ultima ora.
Gli operatori economici dovranno collegarsi al "Servizio di riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it con le credenziali ricevute da tale organismo al momento dell'iscrizione ed inserire il C.I.G. della gara. Il sistema consentirà il pagamento diretto dell'importo dovuto nei seguenti termini:
A) Mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire l'operazione sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. La e-mail di conferma rilasciata a riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere stampata

ed inserita nella Busta A.
B) In contanti, muniti del modello predisposto dal "Servizio riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (all'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"). Lo scontrino ricevuto andrà collocato in originale nella Busta A.
Gli operatori economici con sede legale in un'altra Nazione potranno effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale in favore del conto corrente bancario n° 4806788 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 00000 4806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'A.V.C.P. avendo cura di riportare nella causale soltanto il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel proprio Paese e il menzionato C.I.G. della gara e di immettere la ricevuta del bonifico, in originale, nella Busta A.
Nel caso di R.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria-capogruppo.
3) Cauzione provvisoria da prestare per l'importo e secondo le modalità specificati nel successivo articolo 13. Il concorrente dovrà allegare inoltre la dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
4) Due dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1.9.1993, n° 385.
5) I R.T.I. dei concorrenti, se già costituiti, devono allegare in copia autenticata e risultante da scrittura privata autenticata il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Se non ancora costituiti, devono produrre una dichiarazione con l'impegno di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario) che, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. I consorzi devono allegare copia autentica dell'atto costitutivo del Consorzio.
6) La documentazione inerente la dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altra impresa, come meglio specificato nel successivo articolo 12.
8) Dichiarazione relativa alle parti del servizio che si intende subappaltare, secondo quanto specificato nel successivo articolo 32. La mancanza di tale indicazione comporterà il divieto di subappalto.
9) Modello G.A.P., ai sensi dell'articolo 2 delle Leggi 12.10.1982, n° 726 e 30.12.1991, n° 410, debitamente riempito nella parte dell'impresa partecipante.
In caso di partecipazione da parte di A.T.I/Consorzi, il modello G.A.P. deve essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione.
Busta B)
Nella seconda Busta, su cui sarà apposta la dicitura "OFFERTA – PARTE TECNICO-QUALITATIVA", dovrà essere contenuto il progetto riportante l'indicazione dettagliata della soluzione tecnico/organizzativa, redatta secondo criteri di sinteticità ed esaustività (di consistenza massima di 30 pagine, da non intendersi fronte retro, composte ciascuna da un massimo di 40 righe formato A4, carattere "Times New Roman", dimensione "12", interlinea "Singola", allineamento "Giustificato", livello struttura "Corpo del Testo", rientri a destra e sinistra "0", speciale "nessuno", spaziatura prima e dopo "0 p.t.") proposta per l'esecuzione dei servizi, in relazione alle norme e precisazioni contenute nel presente Documento Unificato di invito e nel Capitolato d'appalto, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite. Il progetto presentato dall'impresa, completo ed esauriente per ogni servizio richiesto, dovrà rispettare, tra l'altro, l'ordine di tutti gli elementi di cui al successivo articolo 16.

Le pagine che compongono l'offerta tecnico-qualitativa dovranno essere numerate progressivamente.
Nel limite sopraindicato non saranno conteggiate le schede tecniche dei prodotti e/o macchinari eventualmente specificate nell'allegato Capitolato d'appalto.
In sede di esposizione progettuale, il concorrente dovrà riepilogare in apposita tabella il personale che impiegherà nell'esecuzione dei servizi, distinguendolo per singole attività e qualifiche professionali e indicando per ciascuna l'impegno orario settimanale. Dovrà anche essere data indicazione del personale incaricato del controllo di qualità e di supervisione del servizi.
Nella stesura del progetto non dovranno essere contenuti riferimenti economici.
Le elaborazioni tecnico-organizzative proposte per i servizi da erogarsi sono da ritenersi vincolanti ed impegnative per l'aggiudicatario.
L'offerta tecnico-qualitativa dovrà essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa se trattasi di soggetto singolo. In caso di A.T.I. e Consorzi di imprese, essa deve essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione nonché dal Consorzio stesso.
Busta C)
Nella terza Busta, recante all'esterno la dicitura "OFFERTA – PARTE ECONOMICA", sarà contenuta l'offerta economica sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (in caso di costituenda associazione temporanea o consorzio, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione nonché dal Consorzio stesso).
E' obbligatorio presentare l'offerta economica utilizzando lo schema di Modello allegato al presente Documento Unificato d'invito, che deve essere compilato in ogni sua parte.
Il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale sull'importo a base di gara, che dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quello più vantaggioso per il Comune, ai sensi dell'articolo 72 del Regio Decreto 23.5.1924, n° 827.
Il ribasso offerto potrà essere espresso con un numero massimo di due decimali. Qualora gli stessi fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 2° decimale.
Non sono ammesse offerte contenenti un ribasso uguale a 0 (zero) o in aumento.

ARTICOLO 12
Raggruppamenti temporanei e consorzi - Avvalimento

Disposizioni generali.
Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del Codice, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del Codice, è vietata la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile, o dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) ed e), del Codice stesso e dei consorziati indicati come quelli per i quali il consorzio concorre.
Ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dello stesso articolo 37, comma 7, del Codice, è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione

anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi ordinari e stabili, per i quali si assume a riferimento per analogia quanto previsto dall'articolo 34 del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi punti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
In caso di fallimento del mandatario, il Comune può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che si sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni, il Comune può recedere dall'appalto.
In caso di fallimento di uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
L''inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 37 del Codice, l'offerta tecnica ed economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti associati e/o consorziati.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi già costituiti, l'offerta tecnica ed economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto individuato come "capofila" e nel Modello utilizzato dovranno essere indicati ed allegati i documenti a comprova della relativa costituzione. Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi, le dichiarazioni richieste per la presente selezione dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i raggruppamenti o i consorzi.

Raggruppamenti temporanei di imprese.
Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite nei successivi punti del presente articolo.
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Comune.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del Comune per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il Comune tuttavia può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Disposizioni comuni per i consorzi.
I consorzi di cooperative ed i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Consorzi ordinari.
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Consorzi stabili
S'intendono per consorzi stabili quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 del Codice, assunto a riferimento, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del Codice Civile nonché l'articolo 118 del Codice.

Avvalimento
Il soggetto concorrente può, se del caso e in relazione al presente appalto, soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti nel presente Documento Unificato di invito avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto definito per ciò stesso "ausiliario".
Ai fini dell'avvalimento, il concorrente - al fine di dimostrare al Comune che disporrà realmente delle risorse necessarie ad eseguire il servizio e che pertanto il soggetto ausiliario metterà a disposizione le adeguate risorse finanziarie per avviare e portare ad esecuzione il servizio - dovrà fornire la documentazione di cui all'articolo 49 del Codice e in particolare:
1. dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria da dichiarare utilizzando il Modello allegato;
2. dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto ausiliario, utilizzando il Modello allegato, attestante:
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del Codice;
- l'obbligo verso il concorrente e verso il Comune di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice né di trovarsi in una situazione di controllo con uno degli altri soggetti che partecipano alla gara.
Alla dichiarazione del soggetto ausiliario di cui sopra dovrà essere allegato:
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

- nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione sostitutiva in luogo del contratto di cui al punto precedente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discende l'obbligo a mettere a disposizione le risorse.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Sono soggetti entrambi agli obblighi previsti dalla normativa antimafia in relazione agli importi previsti dalla legge.

ARTICOLO 13
Cauzione provvisoria

Tale cauzione è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo a base d'asta e, dunque, pari a Euro 45.109,84 (Euro quarantacinquemilacentonove//84), ai sensi dell'articolo 75 del Codice.

A norma del precedente articolo 11, le imprese dovranno allegare la documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale.

Qualora la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato al Comune presso Banca Etruria - Filiale di Foiano della Chiana, con sede in corso Vittorio Emanuele, n° 24 (Codice I.B.A.N.: IT54L0539071468000000091163).

Il concorrente che scelga quest'ultima modalità è invitato ad indicare il Codice I.B.A.N. per consentire lo svincolo della garanzia.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche mediante assegno circolare.

La suindicata costituzione di deposito può essere altresì comprovata allegando alternativamente:

- fideiussione bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato col Decreto Legislativo n° 385/1993;
- polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario, contenente gli estremi dell'autorizzazione di cui all'articolo 127, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010, ai sensi della determinazione n° 1 del 29.7.2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.2.1959, n° 449, e successive modifiche e integrazioni.

Le fideiussioni o le polizze di cui ai precedenti punti, a pena di esclusione, dovranno contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni dalla richiesta nonché l'impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prevista dall'articolo 113 dello stesso Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Dovranno avere una validità di almeno centoottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. In caso di R.T.I., la polizza o la fideiussione deve essere rilasciata a favore della sola impresa mandataria/capogruppo. In caso di R.T.I. costituende, la polizza o la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese (non solo a quella che sarà la capogruppo) facenti parte della R.T I. costituenda.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Codice, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione sia ridotta del 50%.

La cauzione provvisoria verrà svincolata ai sensi articolo 75, comma 9, del Codice.

ARTICOLO 14
Sopralluogo

Per la partecipazione alla gara non è richiesto alcun sopralluogo sui locali dove si dovranno svolgere i servizi oggetto d'appalto. Tuttavia, rimane facoltà dei concorrenti di richiedere

all'Area d'organizzazione "Servizi alla persona" l'assistenza a svolgere attività ricognitiva presso i detti locali.
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa o da persona munita di apposita delega nei giorni che saranno di volta in volta concordati col Responsabile dell'Area d'organizzazione suddetta, telefonando al n° 0575/643235.
Si precisa che non verranno rilasciate attestazioni da parte del Comune.

TITOLO QUARTO
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ARTCOLO 15
Modalità di espletamento della gara

L'esame delle istanze di partecipazione e la valutazione delle offerte sono deferite a una Commissione all'uopo nominata. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del Codice, il Comune si riserva di richiedere pareri relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento della procedura di gara.
Le operazioni di gara, che avranno inizio il giorno 1 luglio 2015, alle ore 9,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Foiano della Chiana, in Piazza Cavour, n° 1 a Foiano della Chiana, si svolgeranno come segue.
La Commissione giudicatrice prima dell'apertura dei plichi prende atto della sua regolare costituzione e di eventuali motivi che determinano l'incompatibilità dei membri in rapporto alla natura dei candidati.
Chiunque può assistere alle sedute pubbliche di gara.
Saranno verbalizzate e riferite al concorrente le sole dichiarazioni di rappresentanti legali delle imprese che partecipino alle operazioni di gara o per mezzo di un delegato munito di mandato *ad hoc* o rivestito di una specifica carica sociale, in possesso di valido documento d'identità.
Il concorrente presente alle operazioni di gara per mezzo di un proprio rappresentante sarà considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della Commissione assunte e comunicate in tal sede.
La Commissione, aperti i lavori in seduta pubblica, dispone l'apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile, attestando la regolarità formale dei plichi e delle Buste "A", "B" e "C" in essi contenute. Pronunciate le esclusioni conseguenti alle irregolarità eventualmente riscontrate, procede all'apertura della Busta A-"ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", accertando l'esistenza e la regolarità dei documenti in essa contenuti, di cui dà lettura.
Esperita questa prima fase della procedura, la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, da tenere subito a seguire quella precedente, salvo diversa decisione della Commissione stessa, all'apertura della Busta B-"OFFERTA – PARTE TECNICO-QUALITATIVA", ai fini della sola verifica della documentazione contenuta.
La Commissione procederà in una o più sessioni riservate, per quanto attiene la documentazione contenuta all'interno della Busta B-"OFFERTA – PARTE TECNICO-QUALITATIVA", ad attribuire il punteggio indicato nel successivo articolo 16 ad ogni concorrente ammesso.
Nelle fasi istruttorie delle sedute riservate, la Commissione potrà assolvere i propri compiti anche non congiuntamente.
I concorrenti saranno invitati a mezzo fax a presentarsi alla seduta pubblica nel corso della quale si procederà all'apertura della Busta C-"OFFERTA – PARTE ECONOMICA".
Nella medesima seduta pubblica, la Commissione di gara procederà alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerta contenuta nella Busta B-"OFFERTA – PARTE TECNICO-QUALITATIVA" e poi all'apertura della Busta C-"OFFERTA - PARTE ECONOMICA", provvedendo alla verifica della regolarità dell'offerta in essa contenuta.

Si procederà quindi:
a) al calcolo del relativo punteggio per l'applicazione della formula indicata al successivo articolo 16;
b) all'attribuzione del punteggio complessivo di ciascun concorrente;
c) alla redazione della graduatoria dei concorrenti.
Si avverte che gli esclusi saranno informati entro 5 (cinque) giorni dalla data della seduta in cui viene preso il provvedimento nei loro confronti.

ARTICOLO 16
Criteri di aggiudicazione

L''appalto verrà aggiudicato all'impresa che avrà presentato il progetto-offerta più vantaggioso in ordine al maggior punteggio complessivo, determinato in base alla seguente pluralità di elementi:

A) QUALITA' DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO	Fino a un massimo di 70 punti
B) OFFERTA ECONOMICA	Fino a un massimo di 30 punti

A) QUALITA' DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO (Busta B)
La qualità dell'offerta concerne la componente tecnico-progettuale.
Il punteggio massimo attribuibile è di 70/100 tenendo conto dei seguenti indicatori:

Ogni elemento è suddiviso nei parametri sotto riportati:
A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO-FORMAZIONE DEL PERSONALE
Punteggio massimo: 25
B) QUALITA' DEGLI ALIMENTI
Punteggio massimo: 22
C) QUALITA' DEL SERVIZIO
Punteggio massimo: 23

A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO-FORMAZIONE DEL PERSONALE
Punteggio massimo: 25
Descrizione sottocriteri.
1) Relazione dettagliata che illustri l'organizzazione generale dei servizi oggetto della presente gara, dalla quale si possano evincere:
❖ il numero, la qualifica, la funzione (o funzioni, se plurime) e monte orario settimanale di tutti gli addetti ai servizi, distinti tra:
✓ personale impegnato presso il centro cottura della "Casa Famiglia";
✓ personale impegnato presso il centro cottura di Via del Castellare;
✓ personale impegnato in tutte le attività residue (trasporto e somministrazione pasti distintamente presso ogni plesso delle Scuole interessate);
❖ indicazione delle figure specialistiche presenti nella dotazione organica della ditta concorrente (es. dietista; dietologo; direttore del servizio, ecc.), corredata dall'esibizione dei relativi *curricula* professionali;
❖ indicazione delle modalità con le quali s'intende organizzare il trasporto dei pasti dal centro cottura della "Casa Famiglia" ai luoghi dove saranno serviti all'utenza scolastica (es. numero di mezzi impiegati; tipologia di contenitori di cui dovrà essere allegata scheda tecnica).
Punteggio massimo 16

2) Piano di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.
Punteggio massimo 3

3) Modalità di selezione e controllo adottati nei confronti dei propri fornitori.

Valutazione modalità di approvvigionamento, selezione ed accreditamento fornitori, elenco fornitori, metodologie di verifica, certificazioni, scadenze, provenienze, etichettature.
Punteggio massimo 3

4) Piano di formazione del personale impegnato nei servizi di cui alla presente gara.
Dovrà essere indicato il numero dei corsi, il numero delle ore e il programma previsti per ogni singolo corso e le figure professionali interessate.
Il tutto con riferimento ad ogni singolo anno, con esso intendendo – in relazione alla presumibile durata dell'appalto – i dodici mesi compresi tra il 1° settembre di un anno e il 31 agosto dell'anno successivo.
L'effettivo svolgimento dei corsi programmati dovrà essere comunicato annualmente al Comune.
Punteggio massimo 3

B) QUALITA' DEGLI ALIMENTI
Punteggio massimo: 22
Descrizione sottocriteri.
1) Somministrazione di prodotti biologici.
Debbono essere elencati quali e quanti prodotti biologici provenienti da agricoltura locale (intendasi l'ambito della provincia di Arezzo) s'intendono introdurre e per quante volte verranno forniti, in relazione alle volte in cui sono presenti nel menù di riferimento.
Tutti i prodotti biologici dovranno provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai Regolamenti C.E. n° 834/2007 e n° 889/2008 e devono quindi essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
In particolare, le categorie dei prodotti biologici cui fare riferimento sono le seguenti:
- carne;
- pasta e riso;
- uova, latte e latticini;
- legumi;
- frutta e verdura.

Punteggio massimo 8

2) Somministrazione di prodotti DOP e ICP certificati.
Descrizione sottocriteri.
Debbono essere elencati quali e quanti prodotti DOP e ICP s'intendono introdurre e per quante volte verranno forniti, in relazione alle volte in cui sono presenti nel menù di riferimento.
Punteggio massimo 7

3) Somministrazione di alimenti a filiera corta.
Descrizione sottocriteri.
Debbono essere elencati quali e quanti prodotti provenienti da agricoltura locale (intendasi l'ambito territoriale della Valdichiana Aretina, anche in prospettiva della costituzione di un apposito logo) s'intendono introdurre e per quante volte verranno forniti, in relazione alle volte in cui sono previsti nel menù di riferimento.
Punteggio massimo 7

C) QUALITA' DEL SERVIZIO
Punteggio massimo: 23
Descrizione sottocriteri.
1) Piano informativo degli utenti.

Descrizione sottocriteri.
Il piano deve consentire agli utenti l'accesso ad ogni informazione sul ricettario, sul menù e sulle derrate alimentari utilizzate e deve prevedere la disponibilità di un dietista per eventuali consulenze e spiegazioni.
Al fine di stabilire oggettivi criteri di raffronto e quindi una corretta individuazione del miglior "piano informativo", ogni singola proposta in programma, dovrà indicare in modo esplicito e sintetico:

- tempi e modi di attuazione del piano;
- frequenza degli interventi;
- la programmazione ovvero la non programmazione di informazioni generalizzate e costanti a tutta l'utenza;
- la programmazione ovvero la non programmazione di un servizio informativo su esplicita richiesta;
- la corretta e puntuale pubblicazione dei menù e dei ricettari, presso ogni refettorio scolastico servito e presso la "Casa Famiglia" e il costante aggiornamento e controllo che il materiale pubblicato permanga a disposizione dell'utenza.

Punteggio massimo 5

2) Realizzazione di corsi di formazione, di campagne di comunicazione e informazione alimentare.
Voce di punteggio attribuibile all'utenza scolastica.
Descrizione sottocriteri.

- ✓ Formazione inerente l'educazione alimentare rivolta al personale insegnante, previo consenso del dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo di Foiano della Chiana (ore di formazione, tipologia corsi).

Punteggio massimo 3

- ✓ Realizzazione opuscoli divulgativi rivolti a bambini e famiglie (tipologia e argomenti delle pubblicazioni, eventuale contributo economico finalizzato).

Punteggio massimo 3

3) Migliorie ai servizi.
Descrizione sottocriteri.
Proposta di miglioramento organizzativo della distribuzione e del consumo dei pasti nelle Scuole (esempio: aspetti logistici ed estetici; stoviglieria per gli utenti), con indicazione delle tempistiche di realizzazione nell'arco di vigenza del contratto.
Punteggio massimo 4

4) Migliorie tecniche e strumentali.
Descrizione sottocriteri.

- ✓ Proposta di interventi strutturali nei centri cottura e nei refettori delle Scuole.

Punteggio massimo 4

- ✓ Potenziamento, miglioramento attrezzature e arredi nei centri cottura e nei refettori delle Scuole.

Punteggio massimo 4

Assegnazione punteggi:
I punteggi saranno attribuiti per ogni sottocriterio e il punteggio totale risulterà quello derivante dalla sommatoria degli stessi.
La formulazione della relazione relativa alla qualità del progetto e dei servizi dovrà essere effettuata tenendo conto delle prestazioni oggetto del presente Documento Unificato di invito,

delle indicazioni fornite nel Capitolato d'appalto allegato, a cui l'offerta dovrà obbligatoriamente e scrupolosamente attenersi e dei criteri di valutazione riportati in questo articolo.
Al fine di garantire la qualità del servizio, l'offerta tecnica dovrà raggiungere la soglia tecnica minima fissata in punti 36/70. Ove la relazione tecnica di un concorrente non raggiunga tale soglia minima, la Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica e si procederà all'esclusione dell'impresa dalla gara.

B) OFFERTA ECONOMICA (Busta C)
All'offerta con prezzo più basso espresso in valore assoluto saranno attribuiti punti 30.
Alle rimanenti offerte si assegnerà il punteggio attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$p = \frac{a}{b} \times 30$$

dove:
p = punteggio assegnato
a = prezzo più basso
b = prezzo preso in considerazione
30 = punteggio massimo attribuibile all'elemento "Offerta economica"
Le imprese concorrenti, con la partecipazione alla gara, rinunciano ad ogni pretesa risarcitoria derivante da eventuali illegittimità che dovessero verificarsi nel corso del procedimento di aggiudicazione ed emergenti dai relativi atti a disposizione dei concorrenti e che non siano fatte constatare da ciascuna società interessata anteriormente all'apertura delle buste recanti l'offerta economica, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave dei funzionari del Comune.
E' obbligo del concorrente indicare, utilizzando l'apposito spazio previsto nel Modello allegato, un recapito telefonico e un recapito fax cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste riguardanti la presente procedura d'appalto. Delle comunicazioni e richieste indirizzate al suddetto recapito fax il concorrente sarà ritenuto nella piena conoscenza senza che possa essere opposta al Comune obiezione alcuna e senza bisogno di fare seguire l'invio dell'originale. Le comunicazioni scritte saranno inviate alla sede legale indicata, fatta salva espressa differente indicazione.
Le offerte anormalmente basse saranno verificate ed eventualmente escluse ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del Codice.

ARTICOLO 17
Cause d'esclusione - Regolarizzazione

Tutti i requisiti prescritti, le condizioni e modalità specificate, come le richieste autocertificazioni e documentazione, in quanto non sostituibile con autocertificazione, devono essere obbligatoriamente posseduti, osservate, rese e esibita dalle ditte concorrenti.
Ciò in quanto, come sancito dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti della pubblica amministrazione, il rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nei bandi di gara e l'accurata predisposizione della documentazione occorrente a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissione e le offerte dei candidati non intendono perseguire finalità meramente formali, ma hanno lo scopo di garantire la regolarità della procedura, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la *"par condicio"* tra i concorrenti, nonché di appurarne l'affidabilità nell'interesse del Comune e degli utenti del servizio.
Pertanto, gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno presentare i documenti richiesti, in molti casi previsti sotto forma di autocertificazione, facendo particolare attenzione nella fase di stesura e allegazione.

Premesso tutto quanto sopra, ai sensi dell'articolo 46, comma 1-*bis*, del Codice si darà corso all'esclusione dalla gara delle ditte il cui plico non risulti sigillato nei termini specificati al precedente articolo 9.
Sono, inoltre, escluse, senza che si proceda all'apertura del plico le offerte:

- pervenute oltre il termine perentorio indicato al precedente articolo 9, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- il cui plico non rechi all'esterno la dicitura "Istanza di partecipazione e offerta per l'affidamento quinquennale del servizio di mensa presso la Residenza socio-assistenziale e le strutture scolastiche in Foiano della Chiana (AR)" e la denominazione del concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo).

Sono, altresì, escluse dopo l'apertura del plico d'invio, senza che si proceda all'apertura delle buste interne, le offerte:

- mancanti di una o più delle tre prescritte buste:

" A- Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa";
" B- Offerta-Parte tecnico-qualitativa";
" C- Offerta-Parte economica";

- nel caso una o più buste non risultino sigillate secondo le modalità prescritte per il plico esterno.

Sono, poi, escluse dopo l'apertura della Busta A) e la lettura delle dichiarazioni e della documentazione in essa contenuta le offerte:

- contenenti dichiarazioni e/o documentazione da includere in busta diversa, secondo le indicazioni del presente Documento Unificato di invito;
- carenti della cauzione provvisoria;
- carenti del versamento del contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
- carenti della firma richiesta in calce alle dichiarazioni prevista per le situazioni e i/il soggetto/i indicato/i al precedente articolo 11 o di copia del documento di identità del/dei soggetto/i dichiarante/i.

Sono, altresì, escluse dopo l'apertura della Busta B) e della lettura dell'offerta tecnico-qualitativa in essa contenuta le offerte:

- mancanti della firma o di copia del documento di identità del/dei soggetto/i competente/i indicato/i al precedente articolo 11;
- in cui siano presenti indicazioni dirette o indirette di carattere economico che anticipino in qualunque forma e modo quanto proposto nell'offerta economica.

Sono, altresì, escluse dopo l'apertura della Busta C) e della lettura dell'offerta economica in essa contenuta le offerte:

- mancanti della firma o della copia del documento di identità del/dei soggetto/i competente/i indicato/i al precedente articolo 11;
- incomplete e/o parziali.

Sono, infine, escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo a un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo a un'impresa ausiliaria.

La sanzione dell'esclusione non si applica:
- laddove il concorrente dichiari di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara da

parte di altri soggetti che si trovano con la propria impresa in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, ma di aver formulato l'offerta in modo autonomo, come da documentazione allegata;
- laddove il concorrente dichiari di essere a conoscenza della partecipazione alla gara da parte del/dei soggetto/i indicato/i che si trova/trovano con la propria impresa in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, ma di avere formulato l'offerta in modo autonomo, coma da documentazione allegata;
- in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

A norma dell'articolo 38, comma 2-*bis*, del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive (intendendo con i primi i requisiti indicati al precedente articolo 10 e con le seconde le autocertificazioni specificate al precedente articolo 11), anche di soggetti terzi, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune, della sanzione pecuniaria pari a Euro 5.000,00 (euro cinquemila//00), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, il Comune assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il concorrente è escluso dalla gara.
Ai fini del prosieguo più celere delle operazioni di gara, il concorrente invitato alla regolarizzazione vi è ammesso con riserva.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, il Comune non ne richiede la regolarizzazione né applica alcuna sanzione.

ARTICOLO 18
Aggiudicazione provvisoria

La Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi ottenuti da ogni offerta; verrà dunque formulata la graduatoria delle offerte valide, classificando prima l'offerta dell'impresa che avrà conseguito il più alto punteggio complessivo.
A parità di punteggio, la precedenza sarà determinata valutando, in ordine prioritario:
1) chi avrà ottenuto il punteggio più alto sul parametro A) della proposta tecnico-qualitativa;
2) chi avrà ottenuto il punteggio più alto sul parametro C) della proposta tecnico-qualitativa;
3) chi avrà ottenuto il punteggio più alto sul parametro B) della proposta tecnico-qualitativa;
4) chi avrà rimesso il maggior ribasso.

In caso di ulteriore parità, la Commissione inviterà le imprese concorrenti a un esperimento di miglioria sul prezzo offerto. Nel caso in cui nessuno dei concorrenti sia presente o voglia modificare l'offerta, si procederà a sorteggio.
Non si procederà comunque all'aggiudicazione qualora la Commissione giudicatrice non ritenga alcuna offerta valida e sufficientemente conveniente.
Il Comune si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora le offerte pervenute non risultassero idonee rispetto alle esigenze o venisse meno l'interesse pubblico alla realizzazione dell'appalto.
L'aggiudicazione provvisoria, entro i successivi 5 (cinque) giorni, sarà comunicata per iscritto, via fax, a tutti gli offerenti ammessi alla gara nonché ai soggetti esclusi.
Nell'ambito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui agli articoli 38, 41 e 42 del Codice, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta, dovrà essere prodotta la sotto elencata documentazione da parte del concorrente dichiarato vincitore della selezione, dalla/e impresa/e di cui esso si sia avvalso

per l'acquisizione di condizioni economiche di partecipazione alla gara e da tutte le ditte appartenenti a un Raggruppamento o un Consorzio ordinario se primi classificati (in quanto ognuna di esse è chiamata a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria nella medesima percentuale di adesione all'associazione):

- copia conforme all'originale del bilancio e/o delle dichiarazioni I.V.A. riguardanti gli ultimi tre esercizi finanziari conclusi;
- attestazione rilasciata dai committenti privati per i servizi eventualmente svolti in loro favore.

La richiesta di cui sopra sarà inoltrata entro i 10 (dieci) giorni successivi alla conclusione delle operazioni di gara, ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 49, comma 2, lettera a), del Codice.
Entro il termine prima indicato, dovrà inoltre pervenire:

- il documento per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9.4.2008, n° 81, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'attività d'impresa del soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario;
- la certificazione degli obblighi del Datore di lavoro sanciti dallo stesso Decreto Legislativo, consistente nella designazione del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), e nella nomina del Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) nonché l'attestazione della formazione condotta nei confronti dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute da parte dell'operatore economico dichiarato provvisoriamente aggiudicatario, del soggetto ad esso ausiliario, della/e impresa/e deputata/e ad eseguire il servizio per conto di un Consorzio non ordinario e di tutte le imprese appartenenti ad un Raggruppamento o un Consorzio ordinario nel caso in cui il concorrente dichiarato vincitore della selezione appartenga a tale tipologia di operatori economici.

I documenti già in possesso del Comune non saranno richiesti.
Il Comune procederà nel contempo ad acquisire d'ufficio il D.U.R.C., le attestazioni dei servizi eventualmente espletati in favore di Enti pubblici, la certificazione della Camera di Commercio, quella antimafia rilasciata dalla Prefettura, quella del casellario giudiziale, quella dei carichi pendenti, quella di regolarità fiscale e quella che dimostri l'adempimento alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, se ne ricorrano le condizioni.
Il concorrente è a conoscenza che il verbale di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre il Comune sarà definitivamente impegnato solo ad avvenuto compimento, con esito positivo, delle verifiche riguardanti il possesso, da parte dell'aggiudicatario stesso, dei requisiti necessari per la formalizzazione del rapporto contrattuale.

TITOLO QUINTO
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 19
Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva avrà luogo dopo la positiva conclusione della fase procedurale descritta al precedente articolo 18 e sarà dichiarata immediatamente efficace.
Tale provvedimento sarà comunicato entro 5 (cinque) giorni ai soggetti specificati all'articolo 79, comma 5, lettera a), del Codice.
L'aggiudicataria, in caso di esito positivo degli accertamenti prescritti, riceverà la convocazione per la stipula del contratto con l'invito a fornire:

- la cauzione definitiva;
- le polizze assicurative;
- la scrittura privata prescritta dall'articolo 37, comma 15, del Codice per un

Raggruppamento o un Consorzio ordinario non costituito al momento della data di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara;

- l'informativa prevista al punto 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n° 187;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- le copie conformi agli originali dei contratti di assunzione stipulati con i lavoratori da impiegare nel servizio;
- le generalità e la carica sociale della persona autorizzata alla stipula dell'atto negoziale.

Si precisa che la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari deve essere resa da tutti i soggetti appartenenti a un Raggruppamento o un Consorzio ordinario, in quanto ognuno di essi è tenuto a fatturare le rispettive prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del Codice, per la stipula del contratto dovranno essere trascorsi almeno 35 (trentacinque) giorni dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e della sua comunicazione ai controinteressati.

La stipula del contratto verrà resa nota a questi ultimi entro 5 (cinque) giorni, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, lettera b-*ter*, del Codice.

Nel caso in cui venga appurata la non completa conferma o veridicità delle dichiarazioni rese a corredo della domanda di ammissione alla gara, la documentazione prodotta sia stata falsificata, anche parzialmente, o il materiale richiesto non pervenga entro i termini prescritti, il Responsabile del procedimento adotterà le seguenti misure:

- ✓ revoca dell'aggiudicazione provvisoria;
- ✓ affidamento del servizio ad uno degli operatori economici eventualmente inseriti nella graduatoria, a condizione che abbiano avuto esito positivo i controlli disposti nei suoi confronti, oppure ad un altro soggetto individuato dal Comune con adeguata motivazione;
- ✓ escussione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, se l'inadempienza consista nella mancata comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale;
- ✓ segnalazione all'A.V.C.P. per l'irrogazione delle sanzioni previste all'articolo 6, comma 11, del Codice e l'eventuale iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del Codice stesso, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto;
- ✓ richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Nel caso in cui il rappresentante dell'aggiudicatario sia assente ingiustificato alla stipula del contratto nel giorno tempestivamente reso noto dal Comune o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti il contratto nei termini fissati con comunicazione scritta, lo stesso decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune che provvederà ad incamerare la cauzione e porrà a carico dell'aggiudicatario le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipula con altro contraente.

Su richiesta del Comune, il servizio dovrà avere inizio anche nelle more della stipula dell'atto negoziale.

Il Comune, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, convocherà una riunione di coordinamento con l'aggiudicatario al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nelle strutture in cui andrà a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per ciascuna.

In tale occasione l'aggiudicatario dovrà comunicare i rischi specifici che verranno introdotti nelle strutture interessate per effetto delle prestazioni appaltategli, anche per l'eventuale integrazione del D.U.V.R.I. elaborato dal Comune.

Il Comune, per motivate cause di forza maggiore e/o di pubblico interesse che saranno comunicate a tutti i concorrenti ammessi alla gara, si riserva di non far svolgere il servizio senza che nessuno di essi possa accampare alcuna pretesa al riguardo.

ARTICOLO 20
Riserva di aggiudicazione

Il Comune si riserva di differire, spostare o revocare le procedure relative all'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

ARTICOLO 21
Cauzione definitiva

A garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, al netto dell'I.V.A., secondo le modalità di cui all'articolo 113 del Codice.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con l'aggiudicatario fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia di avvalersi della condizione contenuta nell'articolo 1957 del Codice Civile stesso. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione potrà essere svincolata dietro esplicito nulla osta del Comune. Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto al Comune stesso.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Codice, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione sia ridotta del 50%.

ARTICOLO 22
Stipula del contratto

La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario comunale, nei termini stabiliti dal Comune e comunicati all'aggiudicatario con apposita convocazione.

Il contratto dovrà contenere le clausole e le condizioni essenziali previste nel presente Documento Unificato di invito. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

Ai sensi dell'articolo 241, comma 1–*bis*, del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi degli stessi articolo e comma, è vietato in ogni caso il compromesso.

ARTICOLO 23
Prevenzione interferenze illecite e oneri a carico del Comune

L'aggiudicatario s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualunque modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del Codice Penale.

Il Comune s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articolo 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* del Codice Penale.
Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di esso di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Comune e aggiudicatario, alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto legge n° 90 del 24.6.2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n° 114 dell'11.8.2014.

TITOLO SESTO
GESTIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 24
Garanzie per il servizio

L'aggiudicatario dovrà garantire sempre e comunque la gestione dei servizi affidati in fase di appalto.
Nei casi di assenza di personale a qualunque titolo, l'aggiudicatario è tenuto all'immediata sostituzione a proprie spese, così da assicurare l'effettiva erogazione dei servizi appaltati.
I servizi oggetto d'appalto sono ritenuti servizi di pubblico interesse per la natura delle prestazioni erogate agli utenti e come tali non possono essere sospesi o abbandonati per alcuna causa, senza il preventivo benestare del Comune.
L'aggiudicatario è a conoscenza che i servizi di cui al presente appalto rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della Legge 12.6.1990 n° 146, e successive modifiche e integrazioni, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione, così come delle eventuali modifiche, in particolare per ciò che attiene la garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute e i conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e dell'Ente, ai quali l'aggiudicatario è tenuto a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.
Il mancato rispetto delle disposizioni di questo articolo comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 33.

ARTICOLO 25
Compiti e oneri del Comune - Controlli

L'aggiudicatario è responsabile del conseguimento del risultato della gestione assegnata col contratto e facente riferimento ai progetti da esso predisposti in fase di gara.
Il Comune, tramite l'Ufficio Scuola e ferme in ogni caso le attribuzioni della Commissione mensa, si riserva di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi e verifiche consistenti in particolare in controlli visivi a campionatura durante la porzionatura dei pasti, in verifiche delle temperature o delle qualità organolettiche dei cibi, nonché di effettuare prelievi da sottoporre successivamente ad analisi chimiche e batteriologiche presso un laboratorio o istituto accreditato. In caso di non conformità, dovrà essere attivata l'opportuna azione correttiva, che potrà prevedere anche l'interruzione della fornitura.
In caso di prodotto non conforme, si provvederà a custodirlo in magazzino o in cella frigorifera e ad apporre la scritta "in attesa di smaltimento".
L'aggiudicatario dovrà garantire l'accesso degli incaricati del Comune, in qualsiasi ora lavorativa e

in ogni zona dei centri cottura, per esercitare i controlli.
L'aggiudicatario dovrà mantenere disponibile presso i centri cottura tutta la documentazione relativa all'acquisto dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti e dalla quale si possa risalire alla provenienza. L'obbligo di conservazione si estende per un periodo di due anni dalla data della fattura.
Nelle fatture dovrà essere dettagliatamente e specificatamente indicata la quantità e la tipologia del materiale acquistato e dovrà essere espressamente indicato che il materiale acquistato è esente da Organismi Geneticamente Modificati.
Della veridicità delle dichiarazioni risponde l'aggiudicatario. A semplice richiesta dell'Ufficio Scuola o dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, l'aggiudicatario fornirà copia delle fatture dei beni acquistati.
Su richiesta degli incaricati del Comune, l'aggiudicatario dovrà esibire ogni altro documento utile ai fini del riscontro della regolarità delle prestazioni. Nel caso in cui dagli esiti delle analisi chimiche e batteriologiche risultino carenze qualitative e/o igienico-sanitarie, fermo restando l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 33, il Comune non pagherà i pasti fatturati, rivalendosi per ogni eventuale danno subito dagli utenti.
Controlli potranno essere effettuati anche sul personale impiegato per l'appalto, che dovrà essere in possesso dei requisiti di legge.
Il Comune si riserva, comunque, nel caso in cui i controlli di cui sopra evidenzino carenze qualitative e/o igienico-sanitarie, di risolvere il contratto, con diritto al risarcimento dei danni e all'incameramento della cauzione definitiva.
Gli incaricati del Comune effettueranno i controlli secondo la metodologia che ritengono più idonea. L'Ufficio Scuola e l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, congiuntamente o disgiuntamente, tramite propri incaricati, potranno effettuare controlli sulle derrate alimentari conservate in magazzino o utilizzate durante la preparazione dei pasti al fine di rilevare il rispetto delle tabelle merceologiche allegate al Capitolato d'appalto, l'assenza di O.G.M., il rispetto di eventuali alimenti offerti in sede di gara.
Per tutti i controlli sopra specificati gli incaricati del Comune provvederanno a redigere appositi verbali, dei quali una copia verrà trattenuta dall'aggiudicatario.
Il verbale verrà sottoscritto anche dal responsabile incaricato dall'aggiudicatario.
In caso di assenza o di rifiuto del responsabile, saranno sufficienti le firme di due testimoni.
Per il principio del contraddittorio, il responsabile del servizio incaricato dall'aggiudicatario potrà aggiungere proprie osservazioni in merito alle eventuali contestazioni mosse e fornire proprie motivazioni sulle irregolarità riscontrate.

ARTICOLO 26
Compiti e oneri dell'aggiudicatario

Per tali aspetti si rinvia a quanto dettagliatamente contenuto in sede di Capitolato d'appalto, parte integrante e sostanziale del presente Documento Unificato di invito.

ARTICOLO 27
Manutenzioni e utilizzo dei locali e delle attrezzature

Per tali aspetti si rinvia a quanto dettagliatamente contenuto in sede di Capitolato d'appalto, parte integrante e sostanziale del presente Documento Unificato di invito.

ARTICOLO 28
Subentro alle attuali imprese appaltatrici del servizio e compiti conseguenti

A tenore delle disposizioni del C.C.N.L per il personale del comparto "Turismo e pubblici esercizi", l'aggiudicatario s'impegna e obbliga ad assumere il personale che opera per conto dell'attuale

impresa appaltatrice nella gestione dei servizi oggetto d'appalto e il cui contratto, a causa del nuovo affidamento, venga risolto dall'impresa cessante.

ARTICOLO 29
Responsabilità dell'aggiudicatario - Obblighi assicurativi

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile sia penale nei riguardi del Comune e di terzi di ogni evento comunque connesso ai servizi oggetto d'appalto resi presso le strutture interessate, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune stesso.
A tale scopo, l'aggiudicatario s'impegna a stipulare, prima dell'inizio del servizio e per tutta la durata del medesimo, una polizza assicurativa, con primario istituto assicurativo, di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Documento Unificato d'invito e dall'allegato Capitolato d'appalto per qualsiasi danno l'aggiudicatario possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi morte, lesioni personali, danni da intossicazione, tossinfezione alimentare, inquinamento, trattamento dati personali, ecc.
La copertura assicurativa deve valere anche per la responsabilità che possa derivare all'assicurato da fatto colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere, anche se non dipendenti. La stessa deve essere, altresì, operativa per la conduzione e/o l'utenza e/o l'uso delle strutture utilizzate nonché delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari impiegati, sia propri sia di terzi, durante lo svolgimento dei servizi oggetto d'appalto.
Il massimale sotto indicato non costituisce limitazione di responsabilità da parte dell'aggiudicatario e pertanto il Comune è esonerato da qualsiasi forma di risarcimento ulteriore.
La compagnia di assicurazione si deve obbligare a tenere indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché dai lavoratori parasubordinati, rientranti e non nella disciplina del D.P.R. n° 1124/1965 e del Decreto Legislativo n° 38/2000 (R.C.O.).
L'assicurazione R.C.O. deve essere estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, con esclusione comunque dell'asbetosi e della silicosi.
Non deve costituire causa di decadenza della copertura R.C.O. la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle leggi vigenti o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Sia l'assicurazione R.C.T. sia quella R.C.O. devono valere anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o altri enti similari.
Massimali richiesti:

- R.C.T. = almeno Euro 5.000.000,00 per sinistro/almeno Euro 5.000.000,00 per persona/ almeno Euro 3.000.000,00 per cose e animali;
- R.C.O. = almeno Euro 5.000.000,00 per sinistro/almeno Euro 3.000.000,00 per persona.

La polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere che i massimali predetti siano vincolati a favore del Comune di Foiano della Chiana in funzione dei servizi oggetto d'appalto.
L'aggiudicatario dovrà, altresì, contrarre adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia contro il furto delle attrezzature presenti presso i centri cottura. Copia di essa dovrà essere trasmessa al Comune.
Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, di chiedere l'eventuale aggiornamento dei massimali, se giudicati insufficienti.

ARTICOLO 30
Obblighi di segretezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario medesimo a gare e appalti.
E' fatto divieto all'aggiudicatario e al personale dallo stesso impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività a fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

ARTICOLO 31
Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali posti a carico dell'aggiudicatario è determinato dai prezzi pasto unitari indicati nel presente Documento unificato di invito per ciascuna tipologia di utenza, ai quali verrà applicato il ribasso offerto moltiplicato per il numero dei pasti forniti mensilmente ad ogni fascia di utenza, oltre I.V.A. Con tale corrispettivo, l'aggiudicatario s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi o connessi e conseguenti, senza diritto ad altri o maggiori compensi e/o indennizzi di sorta, in tutto essendo soddisfatto dal Comune col corrispettivo convenuto.
L'aggiudicatario provvederà a fatturare al Comune il corrispettivo annuo spettante in n° 12 (dodici) rate mensili posticipate.
Il pagamento sarà disposto solo previa verifica da parte del Comune degli adempimenti previsti dalla normativa in quel momento vigente.
Le fatture dovranno indicare il C.I.G., il numero dell'impegno contabile assunto dal Comune a carico del bilancio e il Codice Unico Ufficio. I relativi dati saranno comunicati all'aggiudicatario da parte del Comune stesso.
Il pagamento avverrà entro il termine massimo previsto dalle fonti giuridiche che regolano la materia del pagamento dei corrispettivi nelle transazioni commerciali, oggi costituite dai Decreti Legislativi n° 231/2002 e n° 192/2012.
Al presente appalto si applicherà il saggio degli interessi legali vigente al momento del verificarsi dell'inadempimento.
Per il servizio n° 1, ciascuna fattura dovrà essere corredata da riepilogo mensile contenente i pasti effettivamente erogati. Il riepilogo dovrà essere controfirmato dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Per il servizio n° 2, ciascuna fattura dovrà essere corredata da riepilogo mensile contenente i pranzi effettivamente erogati e presso i Nidi d'Infanzia e presso la Scuola d'Infanzia Comunali, separatamente per bambini e insegnanti. Le fatture dovranno essere distinte I riepiloghi dovranno essere controfirmati dal Responsabile dell'Area organizzativa "Servizi alla Persona" del Comune.
Per il servizio n° 3, ciascuna fattura dovrà essere presentata distintamente per plessi scolastici e recare il numero dei pranzi effettivamente erogati separatamente per bambini/alunni e insegnanti. Alle fatture dovranno essere allegati, confezionati in pacchetti distinti per ogni plesso scolastico servito, i cedolini e/o le bolle d'accompagnamento dei pranzi giornalmente fruiti. Il Comune accerterà il numero dei pranzi serviti presso le mense scolastiche tramite controlli incrociati tra il numero riportato nelle bolle e il numero delle presenze degli utenti. I riepiloghi dovranno essere controfirmati dal Responsabile dell'Area organizzativa "Servizi alla

Persona" del Comune.
L'aggiudicatario è l'unico responsabile, nei confronti dei fornitori, per gli impegni finanziari assunti al fine di assicurare i servizi oggetto del presente appalto.
L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.8.2010, n° 136. Deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste italiane S.P.A., dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio appaltato devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del citato articolo.

ARTICOLO 32
Divieto di cessione e disciplina del subappalto

E' vietata la cessione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, sia totale sia parziale, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento dei danni subiti dal Comune.
E' pure vietato il subappalto del servizio.
L'aggiudicatario potrà subappaltare unicamente la realizzazione degli adeguamenti e/o miglioramenti tecnologici ai quali si sia impegnato in sede di presentazione della proposta tecnico-qualitativa nonché in materia di manutenzione di locali e attrezzature.
Le imprese concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi. La mancanza di tale indicazione comporterà il divieto di subappalto.

TITOLO SETTIMO
DISCIPLINA CONTRATTUALE E DEL CONTENZIOSO

ARTICOLO 33
Contestazioni e penali

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi.
Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Documento Unificato di invito e nel Capitolato d'appalto, il Comune farà pervenire per iscritto all'aggiudicatario le proprie osservazioni e contestazioni. Se, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'aggiudicatario non fornirà una giustificazione valida e probante, ad insindacabile giudizio del Comune, verranno applicate le seguenti penalità per ciascuno dei fatti contestati:
a) mancato rispetto delle grammature giornaliere e/o del numero giornaliero dei pasti. Se inferiore alla misura compresa tra il 20% ed il 40% rispetto a quanto previsto, una penalità fino a Euro 4.000,00. Se inferiore alla misura compresa tra il 10% ed il 20% rispetto a quanto previsto, una penalità fino a Euro 2.000,00. Se inferiore alla misura del 10% rispetto a quanto previsto, una penalità fino a Euro 1.000,00. Nel caso di mancato rispetto delle grammature e del numero dei pasti giornaliero per quantità superiori al 40% rispetto a quanto previsto, la carenza dovrà essere considerata come mancata fornitura;
b) qualora fossero usati alimenti con caratteristiche in tutto o in parte diverse da quelle indicate nel Capitolato d'appalto, ma comunque a norma delle leggi vigenti, una penalità da Euro 400,00 a Euro 2.000,00 in base alla gravità dell'infrazione commessa;
c) qualora vengano utilizzati alimenti in contrasto con la normativa vigente o vengano dichiarate

falsità nella documentazione fornita al Comune, una penalità da Euro 7.000,00 a Euro 10.000,00, in base alla gravità dell'infrazione;
d) qualora non venga consentita al Comune l'esecuzione dei controlli, una penalità fino a Euro 2.000,00, in base alla gravità dell'infrazione;
e) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli impegni assunti, una penalità fino a Euro 3.000,00 ferma la risoluzione del contratto in caso di reiterazione o di particolare gravità;
f) qualora l'aggiudicatario non si conformi alle indicazioni della Commissione mensa aventi rilevanza sotto il profilo organolettico e qualitativo, una penalità fino a Euro 600,00, per ogni mancata osservanza;
g) nel caso in cui l'aggiudicatario non collabori alle attività informative e di conoscenza con le famiglie, una penalità fino a Euro 1.000,00 in base alla gravità dell'infrazione;
h) qualora fossero ritrovati corpi estranei organici ed inorganici nei pasti e nelle derrate, una penalità da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00, in base alla gravità dell'infrazione;
i) qualora non siano rispettati i tempi di consegna dei pasti previsti nel Capitolato d'appalto, una penalità da Euro 100,00 a Euro 1.000,00, in base alla gravità del ritardo;
l) per etichettatura mancante o non conforme alla normativa vigente ed alle prescrizioni del Capitolato d'appalto, una penalità di Euro 500,00;
m) per ogni mancata comunicazione di modifica permanente nell'organico del personale, una penalità fino a Euro 500,00;
n) per ogni lavoratore che consumi il pasto senza l'autorizzazione del Comune, una penalità pari a Euro 100,00;
o) per ogni giorno di mancata effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, una penalità pari a Euro 200,00;
p) per l'omessa indicazione al Comune di variazione dei poteri di amministrazione e rappresentanza eventualmente verificatasi, una penalità pari a Euro 500,00;
q) per ogni furto, frode o prevaricazione di cui i lavoratori si siano resi colpevoli in modo incontrovertibile nell'esecuzione dei propri compiti, una penalità pari a Euro 1.000,00;
r) per il mancato rispetto delle modalità di trasporto previste nel Capitolato d'appalto, una penalità da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 in base alla gravità dell'infrazione;
s) per mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria previsti, una penalità da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 in base alla gravità dell'infrazione;
t) per ogni mancata o parziale consegna del materiale necessario all'apparecchiatura dei tavoli, una penalità fino a Euro 1.000,00 in base alla gravità dell'infrazione
u) qualora non fossero rispettate altre disposizioni contenute nel Capitolato d'appalto, una penalità da Euro 700,00 a Euro 5.000,00 in base alla gravità dell'infrazione.
Le penalità verranno escusse trattenendo la somma sulla liquidazione delle fatture in pagamento al primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento ovvero mediante escussione del deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato per l'importo pari alla somma escussa.
Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora si verificassero da parte dell'aggiudicatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, il Comune potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventuali sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 34
Periodo di prova - Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di confermare o meno l'affidamento della gestione a conclusione di un periodo di prova della durata di 9 (nove) mesi, prorogabili di altri 3 (tre).

In questo arco di tempo è possibile verificare l'adeguatezza qualitativa dell'aggiudicatario, del suo apparato e delle persone destinate al servizio rispetto a quanto fissato negli atti qualificanti il procedimento ad evidenza pubblica e, altresì, rispetto a quanto dichiarato in sede di gara.
La mancata conferma deve essere motivata.
A rilevare saranno, a titolo esemplificativo, circostanze quali:

- le forme e le modalità di attuazione del progetto di gestione;
- il carente coordinamento degli apporti corrispondenti alle diverse attività;
- le gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- l'andamento della gestione e la soddisfazione degli utenti.

Anche successivamente al superamento del periodo di prova, la grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario consentirà al Comune di risolvere il contratto, oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile, per i casi d'inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- interruzione non motivata del servizio;
- fallimento dell'impresa o sottoposizione della stessa alle procedure derivanti da insolvenza;
- gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme igienico-sanitarie riconducibili all'attività dell'aggiudicatario, incluse quelle in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; inosservanza delle norme relative al personale dipendente; mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro; danni agli utenti, al Comune, ai beni di proprietà del Comune stesso, derivanti da colpa grave, incuria o negligenza; utilizzo di materiali non previsti;
- perdita requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio;
- cessione del contratto non autorizzata;
- subappalto non autorizzato;
- reiterate applicazioni di penalità;
- mancato pagamento anche di una sola penale comminata dal Comune;
- la cauzione non venga reintegrata per l'importo incamerato dal Comune entro i termini assegnati;
- non corrispondenza dei pasti erogati alle tabelle merceologiche sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo;
- non corrispondenza delle derrate alimentari usate alle caratteristiche indicate nelle tabelle merceologiche allegate al Capitolato d'appalto;
- utilizzo di derrate alimentari in violazioni di norme di legge relative alla produzione, all'etichettatura, al confezionamento;
- violazioni alle disposizioni in materia di trasporto degli alimenti;
- utilizzo di O.G.M.;
- intervenuta inagibilità permanente, per carenze irrimediabili, degli immobili adibiti a centro cottura dichiarata dall'Ufficio Tecnico del Comune;
- nel caso in cui l'aggiudicatario adotti comportamenti che deliberatamente in modo reiterato impediscano i controlli previsti;
- sussistenza di una o più cause interdittive ai sensi del Decreto Legislativo 8.8.1994, n° 490, e successive modifiche ed integrazioni;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Documento Unificato di invito.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all'aggiudicatario.
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto del Comune di affidare a terzi il servizio in danno dell'aggiudicatario inadempiente. A quest'ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dal

Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
In caso di risoluzione del contratto, il Comune potrà scorrere progressivamente la graduatoria formatasi in sede di gara, ai sensi dell'articolo 140 del Codice.

ARTICOLO 35
Risoluzione del contratto su iniziativa dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario, con motivata comunicazione da inoltrare tramite lettera raccomandata con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, potrà chiedere la risoluzione del contratto e lo svincolo della cauzione nei casi di seguito specificati:

- il pagamento delle fatture da esso emesse avvenga con notevole ed ingiustificato ritardo;
- il Comune accordi un adeguamento del prezzo in termini che non rendano più remunerativo l'incarico conferitogli, secondo quanto stabilito dall'articolo 1467 del Codice Civile.

ARTICOLO 36
Recesso e cessione del contratto da parte del Comune

Ai sensi dell'articolo 1671 del Codice Civile, il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione all'appaltatore con lettera raccomandata A.R., per cause inoppugnabili di ordine pubblico o di pubblico interesse e in caso di mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo meramente esemplificativo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione col Comune, che tale cessazione non pregiudichi la continuità dei servizi e non comporti danno alcuno al Comune stesso.
In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di cedere il contratto relativo al presente appalto al soggetto giuridico cui venga eventualmente trasferita la titolarità della gestione dei servizi.
L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni all'intervenuta cessione del contratto e proseguirà i servizi nei confronti del nuovo committente come individuato dal Comune, rispettando tutte le condizioni contrattuali pattuite.

ARTICOLO 37
Recesso da parte dell'aggiudicatario

Ai sensi dell'articolo 1672 del Codice Civile, l'aggiudicatario potrà recedere dal contratto nell'impossibilità oggettiva di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione, che dovrà essere inoltrata tramite lettera raccomandata con un anticipo non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
Qualora l'aggiudicatario receda senza giusta causa, il Comune sarà autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale nella sua interezza, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 38
Controversie contrattuali

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il Comune e l'aggiudicatario, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Arezzo.
Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'aggiudicatario s'impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie.

TITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 39
Domicilio dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario al momento della firma del contratto d'appalto eleggerà domicilio in un locale idoneo a sua scelta disponibile nel territorio del Comune di Foiano della Chiana e provvederà a comunicare l'indirizzo del domicilio eletto al Comune.
Ogni comunicazione effettuata al domicilio eletto verrà considerata, ad ogni effetto, fatta all'aggiudicatario stesso.

ARTICOLO 40
Oneri fiscali e spese

Tutte le spese del contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'aggiudicatario, che accetta di sostenerle.

ARTICOLO 41
Tutela dei dati personali

L'aggiudicatario dovrà indicare le modalità d'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo n° 196/2003, e successive modifiche e integrazioni nonché descrivere le procedure con cui sarà effettuato il trattamento dei dati personali nell'ambito del servizio appaltato, impegnandosi ad accettare la nomina del responsabile per il trattamento dei dati relativi agli utenti e ai fornitori delle strutture appaltate, con le modalità che saranno individuate dal Comune.
In ottemperanza a quanto disposto dal citato Decreto Legislativo, si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, autorizzano espressamente l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla gara.
I dati saranno comunicati agli organi e uffici del Comune investiti del procedimento. Si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedimentali sopra descritti. Essi verranno trattati dai dipendenti comunali appositamente individuati, in forma cartacea ed elettronica, nei limiti e per il tempo necessario agli adempimenti prescritti e con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'articolo 7 del ripetuto Decreto Legislativo.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Foiano della Chiana.
Il Responsabile del trattamento è il dottor Franco Del Santo.
L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla Legge n° 241/1990, e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi.

ARTICOLO 42
Comunicazioni *ex* articolo 79 del Codice

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dal Comune via fax. A tal fine, il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel Modulo allegato all'offerta, il

numero di fax al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso d'indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo. È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente al Comune via fax al numero 0575/643237 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax o l'indirizzo cui ricevere le comunicazioni, già indicati.

ARTICOLO 43

Responsabile del procedimento

Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dottor Franco Del Santo, Responsabile dell'area d'organizzazione "Servizi alla Persona" - tel. 0575/643235 - fax 0575/643237 – e-mail:fdelsanto@comune.foiano.ar.it

ARTICOLO 44

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Avverso le regole della procedura concorrenziale o le decisioni che saranno assunte dal Comune nel corso della stessa, è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con sede a Firenze in via Ricasoli n. 40 - C.A.P. 50122 - tel. n° 055/267301 - fax n° 055/293382 entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando o dalla ricezione delle comunicazioni previste dall'articolo 79 del Codice.

ARTICOLO 45

Accesso agli Atti del procedimento

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'articolo 13 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla Legge n° 241/1990, e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si dà atto che, ai sensi dell'articolo 79, comma 5-*quater*, del Codice, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13, presso l'area d'organizzazione "Servizi alla Persona", Piazza Cavour, n° 7-52045–Foiano della Chiana (AR), tel. 0575/643235, nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì: ore 9,00-13,00; martedì e giovedì: ore 15,30-18.00. Si fa presente che laddove la richiesta di accesso, formale o informale, riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contengano dati sensibili e giudiziari, il Comune consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n° 184/2006.

ARTICOLO 46

Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione in merito alla procedura in oggetto è possibile contattare l'area d'organizzazione "Servizi alla Persona", tel. 0575/643235; fax 0575/643237; e-mail fdelsanto@comune.foiano.ar.it. Ai quesiti pervenuti verrà data risposta sul sito web del Comune di Foiano della Chiana www.comune.foiano.ar.it.

ARTICOLO 47

Allegati al Documento Unificato di invito

Fanno parte integrante del presente Documento Unificato di invito gli allegati sottoelencati:

A) Capitolato d'appalto e relativi allegati;

B) MOD. 1- Istanza di partecipazione alla gara e documentazione allegata

C) MOD. 2- Dichiarazioni sostitutive

D) MOD. 3 - Offerta economica

E) Ulteriori dichiarazioni;

F) Modello G.A.P.
Essi sono scaricabili dal sito internet dell'Ente: www.comune.foiano.ar.it.

ARTICOLO 48
Tempi e modalità di pubblicazione del Documento Unificato di invito

Il Documento Unificato di invito, in forma integrale, sarà pubblicato dalla data odierna all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune nonché sul sito dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici

ARTICOLO 49
Tempi e modalità di pubblicizzazione dell'esito della gara

I risultati della gara saranno resi noti mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune entro 5 (cinque) giorni dalla data di adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
- invio di apposito avviso all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici entro 30 (trenta) giorni dalla data del suddetto provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a), del Codice.

Come permesso dagli articoli 65, comma 4, e 225, comma 9, del Codice, il Comune dichiara di non acconsentire la pubblicazione dell'esito della gara sul sito della Commissione Europea.

ARTICOLO 50
Disposizioni, comunicazioni e note finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Documento Unificato di invito e nei suoi allegati, si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione dell'offerta.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di rinviarne la data, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Qualora, per agevolare il Comune, i concorrenti utilizzino i modelli dallo stesso predisposti e allegati al presente Documento Unificato di invito, si dispone che vengano cancellate le dichiarazioni non spettanti.
Tutti i documenti da presentare dovranno essere redatti in lingua italiana.
Per evitare la produzione di un numero eccessivo di copie dei documenti di identità dei firmatari delle dichiarazioni previste, è sufficiente che, per ogni sottoscrittore, ne risulti inserita una sola in ciascuna busta.
Per i requisiti di ammissione e i documenti probatori riguardanti operatori economici che non abbiano sede in Italia valgono le norme contenute nel Codice.
Il materiale inviato dagli offerenti non sarà restituito.
I documenti richiesti in accesso saranno consegnati o inviati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data apposta dall'Ufficio Comunale di protocollo sulla relativa istanza, anche se inoltrata mediante e-mail, previo pagamento dei diritti di copia, oltre alle spese postali in caso di spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ed agli oneri derivanti dall'apposizione di eventuali marche da bollo.
L'eventuale graduatoria dei concorrenti avrà validità per l'intera durata del contratto da stipulare con l'aggiudicatario e, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di farvi riferimento in caso di anticipata conclusione del rapporto negoziale instaurato col medesimo.
Gli operatori economici interessati sono invitati a tenere sotto osservazione il sito Internet del Comune durante il periodo di pubblicazione del Documento Unificato di invito per prendere conoscenza di eventuali chiarimenti sulla gara, anche in risposta a quesiti che dovessero essere

posti dagli aspiranti offerenti.
In relazione alla scelta della presentazione diretta dell'offerta, si precisa che l'Ufficio Protocollo del Comune osserva il seguente orario settimanale di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: ore 9,00-13,00; martedì-giovedì: ore 16,00-18,00.

Foiano della Chiana, li 7 maggio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA ORGANIZZATIVA
"SERVIZI ALLA PERSONA"
f.to Dr. Franco Del Santo
(firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo n° 39/1993)